



COMUNE DI LEVANTO

PROVINCIA DI LA SPEZIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 28/04/2023)

INDICE

TITOLO 1

Disposizioni Generali

- Art 1 Finalità
- Art 2 Ambito di applicazione
- Art 3 Funzioni di Polizia Urbana

TITOLO 2

Salvaguardia della Sicurezza Urbana, dell'Igiene Pubblica e Decoro Ambientale

- Art 4 Norme generali
- Art 5 Comportamenti vietati
- Art 6 Nettezza del Suolo e dell'Abitato
- Art 7 Altri comportamenti vietati
- Art 8 Corretto utilizzo delle aree pubbliche e di uso pubblico
- Art 9 Circolazione dei veicoli all'interno delle aree scolastiche di Via Martiri della Libertà e Corso Roma

- Art 10 Tutela delle aree verdi pubbliche
- Art 11 Disposizioni sul Verde privato
- Art 12 Disposizioni a salvaguardia delle acque
- Art 13 Pulizia dei fossati
- Art 14 Divieto di accensione fuochi ed emissione di fumi

TITOLO 3

Occupazioni di Aree e Spazi Pubblici

- Art 15 Disposizioni generali
- Art 16 Specificazioni
- Art 17 Occupazioni degli spettacoli viaggianti
- Art 18 Divieto di concessioni di spazi e aree pubbliche
- Art 19 Occupazioni con elementi di arredo
- Art 20 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art 22 Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art 23 Cartelli temporanei pubblicitari

TITOLO 4

Tutela della Quietè Pubblica e Privata

- Art 24 Attività produttive ed edilizie rumorose e attività rumorose in genere
- Art 25 Abitazioni private
- Art 26 Operazioni di trasloco
- Art 27 Strumenti musicali
- Art 28 Dispositivi acustici antifurto
- Art 29 Pubblicità fonica

TITOLO 5

Custodia, Protezione e Tutela degli Animali

- Art 30 Tutela degli animali domestici
- Art 31 Custodia e detenzione dei cani
- Art 32 Conduzione dei cani
- Art 33 Animali molesti
- Art 34 Animali liberi

TITOLO 6

Abusivismo Commerciale, Prevenzione degli atti che generano Insicurezza Urbana

- Art 35 Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi
- Art 36 Esercizio abusivo del commercio su area pubblica in forma itinerante
- Art 37 Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti
- Art 38 Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia
- Art 38bis Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia

TITOLO 7

Vigilanza, Sanzioni e Procedura di Rimessa in pristino

- Art 39 Vigilanza
- Art 40 Sistema sanzionatorio
- Art 41 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art 42 Rimessa in pristino delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO 8

Disposizioni Finali

- Art 43 Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Finalità

Il Regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni nonché di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente ed il patrimonio pubblico.

Oltre alle norme contenute e/o richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al precedente comma e i relativi ordini emessi dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Locale o di altri funzionari Comunali, limitatamente ai poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 Ambito di Applicazione

La disciplina regolamentare si applica a tutto lo spazio urbano in generale, in quanto considerato bene comune, ed in particolare:

- a) al suolo pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché alle vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) ai parchi, ai giardini pubblici e al verde pubblico in genere;
- c) alle acque interne;
- d) ai monumenti ed ai beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche;
- e) ai luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti;
- f) alle facciate degli edifici e ad ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro debbano essere salvaguardati;
- g) agli impianti ed alle strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
- h) alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica o a tutela del decoro urbano e dell'ambiente;
- i) alle spiagge.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3

Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nel territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D.Lgs n. 112/98

TITOLO II

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA, DELL'IGIENE PUBBLICA E DECORO AMBIENTALE

Art. 4

Norme generali

Deve essere sempre garantita la fruizione libera degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività; sono pertanto vietati tutti gli atti, comportamenti e/o attività che si pongono in contrasto con la suddetta prescrizione.

E' consentito lo svolgimento delle attività degli Artisti di Strada nelle rispetto delle norme contenute nelle Delibere di Giunta Comunale n° 30/2005, n° 1/2018, nell'Ordinanza del Comandante di Polizia Locale n° 4/2018 e nella Delibera di Giunta Comunale n° 67/2021 e successivi atti ordinatori che ne disciplinano lo svolgimento.

Art. 5

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro pubblico è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
- b) bivaccare (inteso come pernottamento all'aperto senza tende né altri ripari) in tutto il centro abitato, sostare sul suolo pubblico comunale consumando alimenti e bevande in zone che creano intralcio e difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici e del transito di persone;
- c) danneggiare o imbrattare con scritte, affissioni e disegni monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via;
- d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe viarie e piastrine dei numeri

civici, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ad altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

f) incatenare o fissare agli arredi pubblici, alla segnaletica stradale, ai cartelli pubblicitari, a monumenti e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili. Altresì è vietato il deposito dei velocipedi al di fuori delle apposite rastrelliere. Per quel che riguarda le modalità di rimozione, custodia ed eventuale rottamazione si rimanda al *“Regolamento sulla destinazione delle merci e delle attrezzature confiscate e dei velocipedi rimossi” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 24/03/2022* ;

g) occupare le panchine, le sedute a lato delle balaustre ed i muretti di delimitazione delle proprietà o comunque presenti a lato della pubblica via con merce da porre in visione od in vendita;

h) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, i giardini pubblici e i parchi, eccetto quelli destinati ed attrezzati per lo scopo, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra queste attività l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

i) lanciare acqua, farina, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;

j) tenere in opera pozze o cisterne le cui bocche o sponde non siano muniti di idoneo parapetto di chiusura o di ripari comunque idonei ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere;

k) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale delle persone;

l) collocare sui veicoli in sosta in aree pubbliche o aperte al pubblico transito, volantini, fogli e materiali pubblicitari in genere, se non autorizzati;

m) praticare volantinaggio, o comunque la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'interno di intersezioni stradali anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare e/o pedonale;

n) eseguire qualsiasi operazione di lavaggio presso fontane e/o vasche pubbliche, immergersi nelle stesse, gettarsi o comunque lasciarsi cadere pietre, detriti e qualsiasi materia sia solida che liquida, farne uso improprio o comunque non adoperarsi in modo da evitare lo spreco di acque potabili;

o) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi o sotto i portici, recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie degli ingressi;

p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, od essere causa, in ogni modo, di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

q) fare uso di attrezzature e giochi per ragazzi, installati nei giardini e parchi pubblici, da parte di soggetti di età superiore a quattordici anni, ovvero utilizzarli in modo improprio,

r) fare uso, per pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, di detergenti corrosivi e/o ad alto impatto ambientale e scaricarne i liquidi derivanti sulla pubblica Via e/o nelle acque interne;

s) bivaccare/pernottare all'aperto senza tende né altri ripari e/o accamparsi mediante l'utilizzo di tende, coperture e strutture varie quali sacchi a pelo, coperte e similari, anche posizionando oggetti, attrezzature e installazioni varie adatte allo scopo, il tutto anche con

l'ausilio di veicoli, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito (salvo quanto consentito da eventuali specifiche autorizzazioni) ovvero negli spazi del demanio marittimo;

t) abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sui sentieri comunali e sotto i porticati, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

u) collocare, affiggere o appendere oggetti ed indumenti vari su beni pubblici, segnaletiche stradali, ringhiere e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.

Chiunque violi le disposizioni del comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500;

Chiunque violi le disposizioni del comma 1 lettere a), j), k) è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 a € 500.00.

Art. 6

Nettezza del Suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili condominiali od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Gli esercenti di edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, devono collocare, in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, le cui spese saranno considerate a carico del soggetto inadempiente.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia le cui spese saranno considerate a carico del soggetto inadempiente.

I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime, alla tenuta in ordine ed allo sgombero di tutti quei materiali e apparecchiature che possono risultare di pregiudizio al pubblico decoro che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti differenziati per tipologia, nei giorni e secondo le modalità previste dal *“Regolamento per Gestione dei Rifiuti” approvato con Delibera del Consiglio Comunale num 27 del 2013.*

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile d'impresa o Ente, la sanzione amministrativa va da € 75,00 a € 500,00.

Art. 7

Altri comportamenti vietati

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali ovvero ammassare qualsiasi oggetto ai lati delle case o innanzi alle medesime che creino pregiudizio al decoro e/o all'igiene pubblica, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico, vasi di fiori o qualsiasi altro oggetto mobile, senza che lo stesso sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

a) Annaffiare, pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni ovvero sui balconi/terrazzi, procurando la caduta d'acqua (stillicidio), fogliame, terra od altro materiale sulla strada pubblica o in aree di uso pubblico;

b) Stendere biancheria, panni, indumenti e simili alle finestre, ai balconi, ai terrazzi provocando stillicidio sulle strade pubbliche o aperte al pubblico;

c) Scuotere e/o spolverare dalle finestre prospicienti le strade soggette a pubblico passaggio o cortili, tappeti, panni e simili;

d) Posizionare stendini o simili su suolo pubblico.

Chiunque violi le presenti norme è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00

Art. 8

Corretto utilizzo delle aree pubbliche e di uso pubblico

I gestori dei laboratori artigianali, delle attività commerciali e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con la collocazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio comunale della via o piazza in questione. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità previste dall'apposita regolamentazione comunale.

All'orario di chiusura delle attività di cui al comma 1 l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita così come le aree pubbliche o di uso pubblico adiacenti non date in concessione a terzi per un raggio di 2 metri dal limite della stessa.

Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento COSAP i tavoli, le sedie, le panche, nonché le altre tipologie di seduta dopo l'ora di chiusura dell'attività di cui al comma 1 devono essere ritirati ovvero resi inutilizzabili.

Prima della chiusura delle attività di cui al comma 1 il gestore deve, oltre a cessare la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande, provvedere a sgomberare i locali nonché i tavoli, le sedie, le panche e le altre tipologie di seduta presenti all'esterno degli stessi.

E' comunque vietato utilizzare da parte di chiunque i tavoli, le sedie, le panche e le altre tipologie di seduta presenti all'esterno delle attività di cui al comma 1 oltre l'orario di chiusura e prima di quello di apertura, per ivi consumare alimenti e bevande o fare crocchio.

E' altresì vietato bivaccare nelle aree pubbliche e di uso pubblico, sia in ore notturne che diurne, utilizzando tali aree come luoghi di privata dimora.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 9

Circolazione dei Veicoli all'interno delle aree Scolastiche di Via Martiri della Libertà e Corso Roma

E' consentito l'accesso nei cortili dei plessi scolastici agli autoveicoli a servizio di alunni portatori di handicap, titolari di regolare Pass Invalidi ai sensi dell'Art 188 "Nuovo Codice della Strada" al fine di consentirne un'entrata e/o uscita più agevole. Ugualmente, è consentito l'accesso ai cortili dei plessi scolastici agli autoveicoli a servizio di alunni con incapacità temporanea data da comprovati problemi fisici, pur non in possesso di regolare Pass Invalidi, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale.

E' consentito l'accesso e la sosta agli Autobus per trasporto scolastico di linea e per trasporto degli alunni a fini didattici (es: gite scolastiche), per il tempo necessario alla salita e discesa degli stessi.

E' consentito l'accesso con autoveicoli a tutti coloro che risultano titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal locale Comando di Polizia Municipale, contenente indicazioni sugli orari, modalità di circolazione e apertura/chiusura cancelli. E' sempre consentito l'accesso ai mezzi di soccorso e/o di emergenza e pronto intervento.

I cortili dei plessi scolastici sono aree incustodite pertanto l'Amministrazione Comunale, non potendo garantire la custodia dei veicoli di cui sopra, non si assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico degli stessi.

All'interno delle aree di cui sopra, i veicoli hanno l'obbligo di procedere a passo d'uomo e con la massima prudenza.

I veicoli autorizzati degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nelle strutture scolastiche come quelli per il servizio mensa o altri servizi utili, possono accedere nelle aree procedendo a passo d'uomo e con la massima prudenza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 10

Tutela delle Aree Verdi Pubbliche

A tutela del valore paesaggistico dei giardini pubblici comunali, negli stessi è fatto divieto di:

- a) Cogliere fiori, strappare fronde e recare comunque danno alle piante e loro sostegni, danneggiare gli spazi erbosi, calpestarli e sdraiarsi in qualsiasi modo;
- b) Giocare a calcio, a palla, a bocce, lanciare oggetti e praticare qualsiasi attività che possa creare rischio intenzionalmente o meno alla sicurezza e al benessere di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche con rumori molesti, scoppio di petardi e/o mortaretti;
- c) Introdurre cani liberi-non al guinzaglio;
- d) Circolare con biciclette, ciclomotori, motocicli e altri veicoli a motore;
- e) Accendere fuochi, gettare o abbandonare materiale in stato di combustione;

f) Gettare o abbandonare al suolo rifiuti di qualsiasi genere, piuttosto che oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi;

g) Affiggere o apporre scritte di qualsiasi genere sui beni mobili ed immobili dei giardini, salvo che siano preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25,00 a € 500,00.

Art. 11

Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, confinanti o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul suolo pubblico.

I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Il fogliame, i rami, le sterpaglie e le siepi non devono incombere sul suolo pubblico creando potenziali situazione indecorose, di pericolo o disagio per la pubblica incolumità. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 12

Disposizioni a salvaguardia delle acque

Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica e del decoro, nelle spiagge, nei torrenti, rii, fossi e simili è vietato:

a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero di qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;

b) il transito e la sosta di qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada e veicoli da cross;

c) l'accensione di fuochi e l'installazione, anche temporanea, con tende e simili, a fine di campeggio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 a € 500.00.

Art. 13

Pulizia dei Fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: entrambe le sponde dei fossati, le condotte sottostanti i passi privati, i canali di scolo e di irrigazione privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00.

Art. 14

Divieto di accensione fuochi ed emissioni di fumo

E' proibito esercitare sulla strada o piazze pubbliche, negli stacchi, giardini, cortili o simili, qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocive o semplicemente moleste.

Se per qualsiasi motivo, anche legato a condizioni naturali, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito su aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

E' vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità sovra Comunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto.

E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni e di orti con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita, nei periodi non interessati dalla dichiarazione di stato di grave pericolosità di cui sopra, l'accensione di fuochi per bruciare residui vegetali esiti delle coltivazioni agricole, nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni:

1. Distanza minima dalle altre abitazioni mt 50
2. Distanza minima dai boschi mt 100
3. Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
4. Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
5. Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
6. Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
7. Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate;
8. Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate.

I rifiuti da sfalci e potature provenienti da giardini privati, dovranno essere smaltiti attraverso ritiro su prenotazione, così come previsto dall'Art 14 c,2 del "*Regolamento per Gestione dei Rifiuti*" approvato con Delibera del Consiglio Comunale num 27 del 2013.

E' consentita l'accensione dei fuochi limitatamente ai seguenti orari e giorni:

- **nel periodo compreso tra il Primo Aprile e il 30 Settembre – tutti i giorni feriali ad esclusione dei giorni festivi/ Orario: dalle ore 6.00 alle ore 12.00**
- **nel periodo compreso tra il Primo Ottobre e il Primo Aprile – tutti i giorni, festivi compresi/ Orario: dalle ore 7.00 alle ore 16.00**

Per l'accensione di fuochi in prossimità di boschi (entro una distanza compresa tra i 100 e i 200 mt), è preferibile darne preventiva comunicazione al Corpo dei Carabinieri Forestali.

E', in ogni caso, fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano già presenti altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri. L'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme. Il responsabile dovrà sempre essere in grado di condurre con profitto il controllo della combustione.

I proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole o boscate, nonché i frontisti delle strade vicinali, interpoderali o sentieri di ogni dimensione e ampiezza, devono mantenere un'adeguata pulizia dei terreni detenuti evitando accumuli non necessari di materiali legnosi e/o infiammabili, le porzioni di terreno di loro proprietà devono mantenersi sgombrere da vegetazioni secche od incolte, che possano rivelarsi fonte di rischio per incendi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

Gli eventuali residui dei tagli debbono essere raccolti in cataste con il conseguente allontanamento per evitare che possano costituire pericolo per il propagarsi delle fiamme.

E' vietato, in ogni caso, bruciare materiale diverso da sterpaglie e simili e/o scarti vegetali di origine agricola (ad es sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali...). La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'Art 256 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (T.U Ambientale)

TITOLO 3

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 15

Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione/autorizzazione comunale.

Sono soggette all'obbligo della preventiva e specifica concessione/autorizzazione per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi pubblici;
- b) le aree e gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i marciapiedi;
- c) tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Fatto salvo quanto previsto al riguardo dal Codice della Strada e dal *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con *Delibera di C.C n° 11 del 31/03/2021*, il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, è subordinato al preventivo parere dei competenti uffici tecnici comunali sulla base della compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica, e al parere del Comando di Polizia Locale per quel che riguarda gli aspetti di competenza e il rispetto della norme del D.LGS 285/'92 *“Nuovo Codice della Strada”*.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, si potranno imporre al titolare della concessione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 16

Specificazioni

Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, le dimensioni e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato dovrà essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione dovrà essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.

Le concessioni dovranno essere tenute sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di vigilanza. In luogo del titolo originale, nei cantieri può essere esposto apposito cartello recante gli estremi della concessione e la relativa scadenza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00; per i cantieri e da € 25,00 a € 500,00 per le altre fattispecie.

Art.17

Occupazioni degli spettacoli viaggianti

Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella L. 18 Marzo 1968 n° 337.

Per tutto ciò che riguarda l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, le relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, le modalità autorizzative e la loro classificazione si rimanda ai Regolamenti di riferimento, nello specifico il "*Regolamento delle attività rumorose*" allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n°41 così come modificato nel Febbraio 2020, il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 31/03/21, la Deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 11/05/2021 "*Individuazione aree per l'istallazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante*".

Art. 18

Divieto di concessione di spazi ed aree Pubbliche

Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente richiamano l'ideologia, i linguaggi e/o rituali fascisti e sua simbologia, ovvero la discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o per ragioni di lingua, di opinioni politiche o per condizioni personali e/o sociali, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti.

Le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n. 645 e il D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205"

Art.19

Occupazioni con elementi di arredo

Fatto salvo quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato

con Delibera di C.C n° 11 del 31/03/2021, a quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale né tantomeno quella veicolare, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la condizione ambientale della strada in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei componenti uffici comunali, oltreché al rispetto dei vincoli architettonici ambientali.

Art. 20

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche in materia, qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve richiedere la prescritta autorizzazione al Comando di Polizia Municipale nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.

L'autorizzazione di cui al comma 1, deve contenere la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, nonché quanto più dettagliatamente previsto da norme specifiche in materia. La richiesta deve pervenire tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Nei casi di urgenza deve comunque essere data comunicazione, anche a mezzo mail o altro riconosciuto sistema, prima dell'esecuzione dell'intervento, alla quale deve seguire la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi entro i 5 giorni successivi l'inizio dei lavori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice della Strada, dal "*Regolamento comunale per l'utilizzo degli spazi pubblici e la riqualificazione del paesaggio urbano*" - ultima modifica Maggio 2020, unitamente al "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato con Delibera di C.C n° 11 del 31/03/2021, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano

derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Le occupazioni destinate a pubblicizzare qualsivoglia attività commerciale e/o esercizio pubblico potranno essere autorizzate solamente nelle immediate vicinanze dell'attività medesima, fermo restando le eventuali prescrizioni impartite con parere favorevole dal locale Comando di Polizia Municipale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 22

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00

Art. 23

Cartelli temporanei pubblicitari

In occasioni di sagre, manifestazioni, eventi sportivi o altro, possono essere autorizzati al di fuori degli spazi pubblicitari, cartelli di forma non superiore a cm 70x100, previa domanda da inoltrare, almeno quindici giorni prima della manifestazione, all'ufficio comunale competente.

Per manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale possono essere autorizzati sino ad un massimo di 10 cartelli al di fuori degli spazi pubblicitari; per manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio comunale possono essere autorizzati sino ad un massimo di 5 cartelli, nei luoghi e secondo le modalità o prescrizioni indicate sull'autorizzazione.

I cartelli possono essere installati 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono essere rimossi il giorno dopo la fine dell'evento.

L'apposizione di cartelli temporanei deve essere comunque conforme alle condizioni indicate sull'autorizzazione, in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo ai veicoli ed ai pedoni.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 ad € 500.00

Per ogni altra disposizione in merito alle modalità e alle formalità da adempiere per le Occupazioni di Suolo Pubblico si rimanda al "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato con Delibera di C.C n° 11 del 31/03/2021.

TITOLO 4

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 24

Attività produttive ed edilizie rumorose e attività rumorose in genere

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività di cantieri edili svolte in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95 in riferimento a procedure di Comunicazione Avvio attività, Dichiarazione di Inizio Attività o di Permesso a Costruire e/o che implicino emissioni acustiche verso ricettori esterni al cantiere, limitate ai giorni feriali e del sabato mattina, con orario di svolgimento delle stesse contenuto tra:

- **le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 13,30 e le ore 18,00 durante il periodo invernale;**
- **le ore 08:00 e le ore 12.00 e tra le ore 14,30 e le ore 19,00 durante il periodo estivo.**

Si definisce Periodo Estivo il periodo intercorrente tra il 1 giugno e il 30 settembre.

Le attività di cui sopra dovranno comunque rispettare i limiti massimi, misurati in dB(A), così come descritto all'Art 20 c. 2 del "*Regolamento delle attività rumorose*", allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 12/10/2012 e ss.mm.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc Per emissioni acustiche maggiori, o fuori dagli orari indicati, le attività di cantieri edili rientrano nelle attività rumorose temporanee e necessitano di autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente.

È altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare, urlare e/o fare schiamazzi, salvo il caso in cui vi sia espressa autorizzazione in deroga.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

Per ogni altra disposizione in materia di autorizzazioni per attività rumorose temporanee, attività temporanee di cantieri edili, classificazione e modalità autorizzative si rimanda al "*Regolamento delle attività rumorose*" allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 12/10/2012 e successive modifiche del Febbraio 2020.

Art. 25 **Abitazioni Private**

Nelle abitazioni private i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o qualsiasi altro mezzo atto alla produzione o riproduzione musicale e sonora in genere, devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

Art. 26 **Operazioni di Trasloco**

Coloro che professionalmente provvedono ad operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, piuttosto che a carico e scarico di materiali ed attività similari, dovranno adottare ogni

accorgimento possibile affinché le emissioni rumorose restino contenute e non rechino disturbo ai vicini.

Tali operazioni sono comunque vietate dalle ore 18.00 alle ore 8.30.

Se le operazioni sopra descritte si svolgono con l'ausilio di autoveicoli nella zona di Via Dante e Piazza Staglieno, aree soggette a recente riqualificazione nella pavimentazione, è fatto obbligo agli operatori di salvaguardarne la qualità mediante idonea copertura, onde evitarne l'imbrattamento, il tutto previo parere favorevole rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale ai sensi delle norme del CdS e relativa autorizzazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

Per ogni altra disposizione in merito alle modalità e alle formalità da adempiere in riferimento ad operazioni di trasloco si rimanda *all'Art 57 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato con Delibera di C.C n° 11 del 31/03/2021.

Art 27 **Strumenti Musicali**

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,30, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è adoperato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

Art. 28 **Dispositivi Acustici Antifurto**

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di abitazioni, appartamenti, uffici, negozi, stabilimenti nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in ogni caso, superare la durata complessiva di quindici minuti primi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

Art. 29 **Pubblicità Fonica**

E' proibita la pubblicità fonica senza preventiva autorizzazione Comunale.

Fermo restando la normativa del "Nuovo Codice della Strada", la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e per non più di due ore per ogni periodo.

Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità sonora non può essere continua ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci di attività.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto e comunque tale da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75.00 ad € 500.00

TITOLO 5

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 30

Tutela degli animali domestici

Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia, su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) abbandonare o molestare gli animali domestici, anche randagi, nonché gli animali selvatici, detenerli in condizioni di grave cattività, ovvero tale da provocare loro danno o sofferenza.
- b) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- c) tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle autovetture in sosta.

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le idonee condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui gli animali vivono.

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- Consentire che gli animali con deiezioni sporchino gli spazi pubblici e, nel caso in cui si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
- Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - Lasciare vagare liberi animali di qualsiasi specie negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico;
- Effettuare la pulizia degli animali sugli spazi pubblici e/o aperti al pubblico.

Chiunque rinvenga sul territorio comunale, animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso ed in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla struttura di sanità pubblica veterinaria dell' Azienda Sanitaria Locale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00

Art. 31

Custodia e detenzione dei cani

Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia, nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno nove metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale, ogni recinto non può contenere più di due cani adulti.

All'interno del recinto ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo coperto rialzato dal suolo, di altezza non inferiore a quella del cane e di larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.

I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare le cucciolate, entro quindici giorni dalla nascita, alla struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale. Entro lo stesso termine, nel periodo precedente le operazioni di apposizione microchip ed iscrizione all'anagrafe canina, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 € a 500.00 €

Art. 32

Conduzione dei Cani

E' vietato lasciare vagare liberi i cani su tutto il territorio comunale, ivi compreso il demanio marittimo, fatte salve le disposizioni impartite dalle Ordinanze e/o atti equipollenti, in ordine alla disciplina delle Attività Balneari durante le stagioni balneari. Il presente divieto non si applica ai cani destinati al controllo di mandrie e greggi o che siano impiegati in battute di caccia autorizzate in zone rurali o boschive.

Ove non rinchiusi in luoghi delimitati a prova di fuga, i cani dovranno sempre essere condotti con guinzaglio e controllati dal conduttore affinché venga evitato qualsiasi tipo di rischio per l'incolumità e la sicurezza di persone e/o altri animali circolanti.

E' consentito l'accesso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici purché condotti al guinzaglio e sotto il costante controllo del proprietario o del conduttore. Di eventuali danni che i cani provocano al patrimonio pubblico, risponderanno i proprietari.

I cani condotti sui mezzi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è, di norma, consentito, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti, è fatta salva la facoltà del titolare di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso con apposito cartello.

Chiunque conduca cani su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico (spiagge, strade, piazze, marciapiedi, giardini, piste ciclabili, aree pedonali etc...) ha l'obbligo di:

- Provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni solide con idonei involucri o sacchetti chiusi da depositare negli appositi contenitori/cestini portarifiuti, quando il cane sporchi il suolo pubblico o aperto al pubblico. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, lasci vagare liberamente gli stessi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, alla ricerca del luogo ove svolgere le sopra citate funzioni biologiche.

Sono esenti da tutto quanto sopra disciplinato i cani guida per non vedenti o non udenti.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, è consentito individuare aree pubbliche in cui consentire ai cani di vagare in libertà, seppur sotto la vigilanza del padrone e/o conduttore. Dette aree devono essere indicate da apposita cartellonistica.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 ad € 500.00

Art. 33

Animali molesti

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Qualora il disturbo della quiete dovesse perdurare, gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare al proprietario o al detentore la violazione di cui al precedente comma 1, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata, si provvederà nei termini consentiti dalle normative vigenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 500.00

Art. 34

Animali liberi

Al fine di evitarne l'incremento, su tutto il territorio Comunale è vietata la somministrazione di cibo ai piccioni e ai gabbiani e altri volatili in genere, sia su suolo pubblico che su aree private.

Chiunque, in aree pubbliche, accudisca gatti che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso dopo ogni pasto.

E' inoltre vietato lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili, in prossimità dei mercati e degli esercizi di vendita al dettaglio, al fine di evitarne il consumo da parte di animali e/o volatili. Per la stessa ragione, si prescrive il conferimento di rifiuti organici per la raccolta porta a porta degli stessi all'interno dei mastelli in dotazione all'utenza (*Art 10 "Regolamento per la gestione di rifiuti"*).

Il Sindaco con propria Ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 ad € 500.00

TITOLO 6

ABUSIVISMO COMMERCIALE, PREVENZIONE DEGLI ATTI CHE GENERANO INSICUREZZA URBANA

Art. 35

Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

Per quanto possa occorrere si intendono recepiti nel presente Regolamento i principi e le prescrizioni previste dal DL n. 14/2017, per come convertito con la L. n. 48/2017, con particolare riferimento al capo II (Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del DL 14/2017, per come convertito con la L n. 48/2017, è individuata la seguente area urbana su cui insistono scuole, interessate da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico nonché a parco giochi per i bimbi:

- Centro cittadino quale *“parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali”*.

Ad ogni buon fine si precisa che è da considerarsi, ai soli sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 del DL n. 14/2017, per come convertito con la L n. 48/2017 l'area così delimitata ed avente i seguenti confini:

- A nord, il viadotto ferroviario e Piazza On. Zoppi;
- A sud, le pertinenze della infrastruttura marittima le banchine del molo per tutta la loro estensione, le spiagge e le strade che alle stesse conducono ovvero a Est Via Guido Semenza a Ovest Via Vallesanta.

Le panchine, le sedute a lato delle balaustre ed i muretti di delimitazione delle proprietà o comunque presenti a lato della pubblica via possono essere utilizzati per la sola seduta delle persone ed è vietato ivi sdraiarsi, occuparli con zaini, bagagli od altro.

Art. 36

Esercizio abusivo del commercio su area pubblica in forma itinerante

Ferme restando le sanzioni previste per l'esercizio abusivo del commercio su area pubblica, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo effettivo o potenziale di turbamento della sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto, l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e trasmesso al Questore della Spezia.

Art. 37

Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti

E' vietato, in tutto il territorio comunale, ivi comprese le spiagge, contrattare o acquistare mercanzia di qualsiasi genere posto in vendita in forma ambulante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica per le circostanze di tempo e luogo o le modalità di vendita, possano apparire abusive.

La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, con pagamento in misura ridotta di € 50.00 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge 24 novembre 1981, n. 689. Si applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata, come disposto dall'art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima Legge.

Art. 38

Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia

E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici.

E' altresì vietato sostare con i predetti grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nella stazione e nelle fermate del trasporto pubblico locale.

E' altresì vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica od altri analoghi contenitori.

La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, con pagamento in misura ridotta di € 50.00 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'agente accertatore applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso oltre ai contenitori medesimi come disposto dall' art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un' area di particolare tutela così come individuata dall' art. 35 del presente Regolamento, l'Accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall' art. 10 del DL 20 febbraio 2017, n. 14 ed è trasmesso con immediatezza al Questore di La Spezia.

Art. 38 bis

Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia

E' vietato il trasporto, il deposito o la detenzione di mercanzia a bordo di veicoli o in altri luoghi o locali comunque denominati senza giustificato motivo o comunque qualora, per le circostanze di tempo e luogo o le modalità di trasporto, deposito o detenzione, tale merce appaia destinata alla commercializzazione abusiva.

Deve ritenersi sempre giustificata la detenzione di merci destinate alla vendita da parte dei soggetti legittimati al commercio o al trasporto per fini commerciali risultanti da specifica e regolare documentazione.

La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, con pagamento in misura ridotta di € 50.00 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 15 comma 2, della legge 245 novembre 1981. N. 689.

Ai sensi dall'art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi di vigilanza possono procedere, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione dei veicoli che si trovano in sosta sulla pubblica via e che, ai sensi del comma 1, possano essere individuati come deposito temporaneo di merce destinata alla commercializzazione abusiva; il trasgressore potrà rientrare in possesso del veicolo concluse le operazioni di verifica e/o sequestro delle merci trasportate, che dovranno avvenire in sua presenza, previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione e la temporanea custodia dei veicoli.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata o depositata, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, del veicolo utilizzato per il trasporto, come disposto dall' art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima Legge.

Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un' area di particolare tutela così come individuata dall' art. 34 del presente del Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l' allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l' ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall' art. 10 del DL 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della Spezia.

TITOLO 7

VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 39 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Municipale in via principale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 40 Sistema sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione editale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.

Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.

Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

Il trasgressore che non ottemperi ai provvedimenti di diffida di cui agli artt. 41 e 42 o che non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00

Art. 41

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione è soggetta alla sanzione di cui all'art. 40 c.9. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 42

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 40 c.9. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano, pertanto, di avere efficacia:

1) tutte le disposizioni presenti nel “*Regolamento di Polizia Urbana*” approvato con Deliberazione Consiliare num. 63 del 12 Maggio 1950 e approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 19/07/1950 con decisione num. 505.

2) Ogni altro atto e provvedimento incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni Nazionali e Regionali in materia, nonché altre disposizioni Regolamentari per quanto compatibili.